

DISCIPLINARE PROCEDURA APERTA
PROGETTO “AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA
RESIDENZA ANZIANI VAL PARMA – PRIMO STRALCIO”
CODICE CUP - I98D18000010007

CODICE CIG 7611289A5F

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

- 1.1. L'importo a base di gara, IVA esclusa ammonta ad € 717.945,05 di cui € 17.652,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pertanto di € 700.292,52.
- 1.2. l'intervento si compone delle lavorazioni di cui al punto 3.4. del Bando di gara.
- 1.3. L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio.
- 1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”.
- 1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
- 2.2. A norma dell'art. 216 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si applicano le disposizioni di cui alla parte II titolo III del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 3.1.1.** le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 4; comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis) f. ter), g); h), i), l), m), del Codice;
 - 3.1.2.** le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - 3.1.3.** le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione – ricomprese nella clausola generale di cui all'at. 80 comma 5 sub d) del codice.
- 3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

La verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnico professionali avverrà mediante la produzione della seguente documentazione da parte del concorrente aggiudicatario.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. La documentazione attinente alla gara reperibile sul sito www.aspsocialesudest.it e www.unionemontanaparmaest.it.
- 5.2. È previsto il sopralluogo obbligatorio certificato. Le imprese che intendono effettuare la presa visione dei luoghi devono prendere appuntamento da richiedersi all'ing. Michele Giordani presso Comune di Langhirano p.zza Ferrari 1 tel. 0521/354217 – 0521/354222; ind. mail: m.giordani@comune.langhirano.pr.it o via fax al 0521/351226 indicando il nominativo dell'impresa concorrente e il nominativo della persona fisica che interverrà al sopralluogo; non saranno accettate altre forme di richiesta.
- 5.3. Il sopralluogo verrà effettuato nelle date concordate. *All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Tale documento dovrà poi essere inserito dal concorrente nella busta "A" – Documenti.*
- 5.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 5.5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, **almeno 6 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.2. **L'amministrazione non assicura la risposta ai chiarimenti che dovessero pervenire oltre il 5° giorno precedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.**
- 6.3. L'amministrazione provvederà a rispondere all'impresa a mezzo fax o posta elettronica ed a pubblicare sul sito in forma anonima le risposte rese. E' onere esclusivo dei concorrenti monitorare il sito.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - 7.1.1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - 7.1.2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- 7.1.3.** devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante senza ricorso all'applicazione della sanzione del cui al punto successivo.
- 7.4. Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali non genera immediatamente esclusione del concorrente dalla gara.
- 7.5. L'amministrazione fissa un termine non inferiore a 72 ore per effettuare la regolarizzazione, Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, così come il mancato pagamento nello stesso termine della sanzione di cui al successivo punto 7.6. formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 citato, **costituisce causa di esclusione.**

8. Comunicazioni

- 8.1. La comunicazione delle sedute pubbliche successive alla prima sarà resa mediante pubblicazione sul sito internet della Centrale di Committenza almeno 48 ore prima della data stabilita.
- 8.2. Salvo quanto disposto nel precedente punto 8.1 e nel punto 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici – comprese quelle di cui all'art. 76 del codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, *all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 40 del codice e dell'art. 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo dei lavori e nel limite del 30% del valore della categoria scorponabile 0G11..
- 9.3. Qualora l'impresa intenda subappaltare prestazioni comprese nell'elencazione di cui all'art. 1 c. 52 ed ss. della legge 6 novembre 2012 n. 190:
- 9.3.1.** dovrà essere indicata la terna di subappaltatori. I medesimi dovranno comparire nel PASSOE (Si veda FAQ AVCPASS n. 16)
- 9.3.2.** la verifica in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) codice – dichiarata in sede di gara - avverrà nei confronti dei subappaltatori indicati dall'aggiudicatario nei modi e forme indicati nella linea guida n. 6 adottata da ANAC

con determinazione n. 1293 del 16 novembre 2016 in fase antecedente alla stipulazione del contratto. A tale fine i subappaltatori dovranno comparire nel PASSOE prodotto dal concorrente.

9.3.3. ciascun subappaltatore dovrà produrre in proprio il DGUE e dovrà dichiarare di non concorrere alla gara in proprio VEDI DGUE parte II sub D;

9.4. La stazione appaltante NON provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i: i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105 comma 13 del codice. 9.6. La mancata indicazione della terna è sanabile mediante soccorso istruttorio.

10. Ulteriori disposizioni.

10.1. **ANTICIPAZIONE:** all'aggiudicatario verrà corrisposta a norma dell'art. 26 ter della legge 3 agosto 2013 n. 89 e dell'art. 8 c. 3 e 3 bis del d.l. 30 dicembre 2014 n. 192 confermato fino al 31 luglio 2016 dall'art. 1 comma 7 della legge 30 dicembre 2015 n. 302, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35 comma 18 del codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale per la sola parte relativa all'esecuzione dei lavori.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione SANABILE** da cauzione provvisoria, **intestata a** Comune di Langhirano, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad **€ 14.358,90** e costituita, a scelta del concorrente:

11.1.1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

11.1.2. in contanti (nei limiti di cui all'art. 49 c. 1 del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231), con versamento presso la tesoreria;

11.1.3. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018 n. 31;

11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. E' ammessa la produzione cartacea del documento firmato digitalmente con dichiarazione di conformità all'originare digitale (con riserva di verifica da parte dell'amministrazione).

- 11.3.3.** avere validità per 180 gg. in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata nel precedente paragrafo 10.3 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.3.4.** qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 11.3.5.** prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
- 11.4. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata. Analogamente la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall'art. 93 comma 7 per la cauzione provvisoria.
- 11.5. Si precisa che:
- 11.5.1.** in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- 11.5.2.** in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- 11.5.3.** in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione sanabile**. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.7. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. E' previsto il pagamento del contributo all'autorità di importo pari a 70,00 euro da parte dei concorrenti (deliberazione dell'Autorità n. 1300 20 dicembre 2017).

12.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

12.2.1. Il versamento potrà essere effettuato mediante:

1. versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo <http://contributi.avcp.it> con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta all’indirizzo di posta elettronica indicata al momento della registrazione;
2. in contanti, muniti di modello di pagamenti rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “cerca punto vendita più vicino a te” ed è attiva la voce “contributi AVCP”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta;
3. gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788); (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. Di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. Vedi DGUE Parte IV sub “Alfa”

13.1.2. Possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e quindi Categoria OG3 – classifica I.

Vedi DGUE Parte I sub “A”

13.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.

13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

14. **Disciplina dell'avvalimento.** è ammesso avvalimento a norma dell'art. 89 comma 11 con riguardo alla sola categoria prevalente OG1. L'impresa non in possesso dei requisiti richiesti al punto 3.4 del bando relativamente alla categoria prevalente ed alla categoria scorporabile potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra impresa non partecipante alla gara alle seguenti condizioni
- 14.1. il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione (SANABILE)** una dichiarazione attestante in particolare:
- 14.1.1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) B) C) D);
- 14.1.2. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. E' ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio VEDI DGUE –Parte II sub C – “Impresa Ausiliaria”;
- 14.1.3. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente VEDI DGUE –Parte II sub C – “Impresa Ausiliaria”;
- 14.2. dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- 14.3. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'impresa “ausiliata” nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- 14.4. Ciascuna impresa ausiliaria non può prestare i requisiti a più di una impresa concorrente.
- 14.5. Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.
- 14.6. Trova in ogni caso applicazione l'art. 89 del codice.
15. **Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**
- 15.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione non sanabile**, deve essere sigillato e deve pervenire anche mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Unione entro il termine indicato nel bando di gara (Punto 7). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, nastro adesivo, o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 15.2. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura “**AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI VAL PARMA – PRIMO STRALCIO**”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

- 15.3. Il plico, deve contenere al suo interno tre buste, recanti e la dicitura, rispettivamente:
15.3.1. “A - Documentazione amministrativa”;
15.3.2. “ B – Offerta tecnica
15.3.3. “C” - Offerta economica”.
- 15.4. Le buste “B” e “C” recanti rispettivamente l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere, pena l’esclusione chiuse e sigillate secondo le indicazioni sopra riportate.
- 15.5. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

16. Criterio di aggiudicazione

- 16.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 16.2. Trattandosi di appalto a CORPO l'aggiudicazione avverrà con riferimento al ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara.

17. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 17.1. **domanda di partecipazione sottoscritta: a pena di esclusione, SANABILE** dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
 - 17.1.1. la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione, SANABILE**, copia conforme all'originale della relativa procura avente data antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
 - 17.1.2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione, SANABILE** deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 17.2. **Attestazione SOA:** la busta dovrà contenere, l'attestazione (in originale o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autentiche), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alle categorie e classifiche indicate al punto 3.4. del bando di gara (è fatto slavo il ricorso al subappalto c.d. necessario).
- 17.3. **Sopralluogo:** dovrà essere allegato l'attestato di sopralluogo sottoscritto dal responsabile del procedimento o suo delegato (punto 5.4. del presente disciplinare).
- 17.4. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato attesta:
 - 17.4.1. aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - 17.4.2. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
 - 17.4.3. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
 - 17.4.4. di avere nel complesso preso conoscenza delle circostanze generali particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito a influire sull'esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
 - 17.4.5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - 17.4.6. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - 17.4.7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei documenti tutti che

compongono il progetto definitivo oggetto di gara (per es. capitolato speciali d'appalto, negli elaborati grafici di progetto e nel piano di sicurezza e coordinamento).

17.4.8. L'indirizzo al quale richiede che vengano effettuate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura.

Vedi DGUE Parte VI "dichiarazioni Finali"

17.5. **Garanzia provvisoria:** Garanzia provvisoria nei modi e forme di cui al precedente punto 11 del bando.

17.6. **Requisiti soggettivi:** Nel plico, insieme alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte **pena l'esclusione – SANABILE** - le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante ed attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice e quindi:

17.6.1. Quanto all'art. 80 comma 1: che a carico dei soggetti di cui al comma 3 così come interpretato dal comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 del codice non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 5 dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché agli articoli 2621 – 2622 - 2635 del codice civile;
3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Ai fini dell'attestazione dell'insussistenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del codice secondo quanto stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 il legale rappresentante rende la dichiarazione anche per conto dei soggetti predetti assumendosi la responsabilità piena della veridicità di quanto dichiarato mediante compilazione della PARTE III sub A Sez. 1 del DGUE

Nota Bene: In caso di condanne per le quali per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del

reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, dovrà essere precisato: tipologia e data del provvedimento – fattispecie di reato accertata – sanzione erogata.

Fermo restando l'obbligo di dichiarare tutte le pronunce per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, qualora la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, l'impresa partecipante può provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La stazione appaltante si riserva di ammettere il concorrente qualora abbia valutato sufficienti, le misure indicate. Quanto sopra non trova applicazione nel corso del periodo di esclusione derivante dalla sentenza definitiva eventualmente pronunciata.

17.6.2. quanto all'articolo 80 comma 2

1. che non esistono nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Vedi DGUE Parte III sub D.

17.6.3. Quanto all'art. 80 comma 4:

1. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Vedi DGUE Parte III sub B.

17.6.4. Quanto all'art. 80 comma 5:

1. che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;
2. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
4. che l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/16;
5. che l'impresa non si trova una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/16;
6. che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. che l'impresa non ha presentato per la gara in corso (anche con riguardo ai subappaltatori eventualmente indicati) documentazione o dichiarazioni non veritiere;
8. che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (l'esclude perdura fino a quando opera l'esclusione nel casellario).
9. che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti –
10. Ovvero in alternativa al punto precedente si è concluso il periodo dell'iscrizione

11. che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
12. di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;
13. di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici istituito dall'A.N.A.C. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;
14. quanto alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
 - 17.6.4.14.1. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun operatore economico;
 - 17.6.4.14.2. ovvero in alternativa: di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara di cui all'allegato elenco e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - 17.6.4.14.3. ovvero ancora in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente

Quanto alla fattispecie sub c) del comma 5 dell'art. 80 sono ricomprese:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Quanto alla fattispecie sub h) del comma 5 dell'art. 80):

in caso di violazione del divieto l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione medesima. La stazione appaltante inoltre disporrà l'esclusione qualora la stessa non sia stata rimossa.

Vedi DGUE Parte III sub C e D.

- 17.7. **Protocollo di legalità:** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato **a pena di esclusione SANABILE**: attesta di essere a conoscenza ed accettare le clausole e condizioni che saranno inserite nel contratto d'appalto a seguito della stipulazione del protocollo di legalità del presso la Prefettura di Parma il Ufficio Territoriale per il Governo il 11 luglio 2016

Vedi DGUE Parte VI dichiarazioni Finali

- 17.8. **Altre dichiarazioni:** dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- 17.8.1. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 - 17.8.2. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - 17.8.3. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - 17.8.4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Unione si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Vedi DGUE Parte VI dichiarazioni Finali

- 17.9. **Documento di Identità:** Copia fotostatica di Documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
- 17.10. **Pagamento Contributo Autorità:** la Busta dovrà contenere attestazione del versamento del contributo di cui al punto 12 all'A.N.A.C.
- 17.11. **PASSOE:** dovrà essere allegato il PASSOE rilasciato dall'ANAC.
- 17.12. **Sopralluogo:** dovrà essere allegato l'attestato di sopralluogo sottoscritto dal responsabile del procedimento o suo delegato (punto 5.4. del bando).

La mancanza del PASSOE non comporta l'esclusione dalla procedura. L'amministrazione peraltro fisserà un termine perentorio per la produzione del documento ed in caso di ulteriore mancata produzione disporrà l'esclusione e la trasmissione all'ANAC della documentazione per l'applicazione delle sanzioni di legge.

18. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

- 18.1. **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**
- 18.1.1. **a pena di esclusione, SANABILE** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
 - 18.1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- 18.2. **Per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE:** Trova applicazione l'art. 92 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207:
- 18.2.1. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale:**
1. Le quote di partecipazione al raggruppamento liberamente definibili nei limiti della qualificazione posseduta;
 2. Dovranno essere indicate le parti dei lavori che saranno assunte da ciascun componente del raggruppamento.;
 3. L'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- 18.2.2. In caso di raggruppamento temporaneo verticale:**
1. La mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti con riferimento ai lavori afferenti alla categoria prevalente. Le mandanti con riferimento alle lavorazioni scorporabili;
- 18.3. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
- 18.3.1. a pena di esclusione SANABILE.**
- 18.3.2.** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione.
- 18.4. **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**
- 18.4.1. a pena di esclusione, SANABILE** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 18.4.2.** dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione, SANABILE** la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

18.5. **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

18.5.1. a pena di esclusione SANABILE dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

18.5.2. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

18.5.3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

18.5.4. gli elementi cui al precedente punto 18.2..

19. **Contenuto della Busta "B" - Offerta tecnica"**

19.1. la Busta B dovrà essere sigillata e controfirmata a pena di esclusione e dovrà contenere i documenti riportati al punto 13 del bando di gara.

Nota: A pena di esclusione non sanabile l'offerta tecnica non dovrà contenere nessun riferimento idoneo a rivelare anche parzialmente l'offerta economica.

20. **Contenuto della Busta "C" - Offerta economica"**

20.1. Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione **a pena di esclusione non sanabile**; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente:

20.1.1. l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e lettere da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali.

20.1.2. indicazione dei costi per la sicurezza aziendali.

20.1.3. l'indicazione dei costi della manodopera.

20.2. Al fine di consentire la tempestiva verifica di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del codice nell'offerta economica dovranno altresì essere indicati:

20.2.1. Il contratto collettivo nazionale applicato;

20.2.2. Il costo orario aziendale per le diverse qualifiche ricomprese nell'appalto;

20.2.3. I costi derivanti dalla contrattazione decentrata aziendale.

20.3. L'offerta economica (IN BOLLO), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

21. **Procedura di aggiudicazione**

21.1. **Operazioni di gara**

21.2. **Procedura di aggiudicazione.** Il responsabile della Centrale di Committenza nel giorno fissato al punto 7.1 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

21.2.1. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara ovvero avviare la procedura di regolarizzazione assegnando un termine non inferiore a 48 ore per la regolarizzazione;

21.2.2. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, siano fra di loro in situazione di controllo ex articolo 2539 del codice civile ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

21.2.3. verificare che i concorrenti raggruppati o consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 48 del codice hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

- 21.2.4. nel caso di ricorso al soccorso istruttorio: l'impresa viene ammessa con riserva in attesa delle integrazioni.
- 21.2.5. aprire le buste recanti le offerte tecniche per verificare la correttezza formale della documentazione ivi inserita;
- 21.2.6. trasmettere tutta la documentazione alla commissione di gara.
- 21.3. La commissione giudicatrice:
- 21.3.1. In seduta riservata procede all'esame del materiale contenuto nei plichi contenenti l'offerta tecnica ed assegnare il relativo punteggio;
- 21.3.2. in seduta pubblica comunicata con almeno 48 ore di anticipo procede
- 21.3.3. all'esclusione dei concorrenti che non hanno effettuato le eventuali integrazioni richieste,
- 21.3.4. alla comunicazione dei punteggi assegnate a ciascuna offerta tecnica;
- 21.3.5. all'apertura delle buste "Offerta Economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara
- 21.3.6. all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati nel bando di gara:
- 21.3.7. a rimettere agli atti al R.U.P. per la verifica della congruità dell'offerta qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del codice.
- 21.3.8. alla formulazione della proposta di aggiudicazione
- 21.4. **Verifica della congruità dei costi della manodopera. Prima dell'aggiudicazione definitiva** il RUP effettua la verifica della congruità dei costi della manodopera qualora non sia stata effettuata la verifica di congruità di cui all'art. 97 per assenza dei presupposti di cui al comma 3 della norma predetta.

22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Parma rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Langhirano, lì

Il Responsabile della Centrale di Committenza